

REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana "Cavriana"

Il Patriziato di Magadino (in seguito Patriziato)

richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'art. 15
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'art. 13
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'art. 13
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli artt. 34 e 35

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale Quartino-Orgnana, zona Cavriana (in seguito: strada forestale);

Art. 2 Principi

1. Il transito con veicoli a motore sulla strada forestale è vietato ai non autorizzati.
2. Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Quartino e Orgnana, all'entrata della stessa
3. Il Patriziato è ammesso a transitare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico.
4. Il transito sulla strada forestale ad altri utenti è ammesso con autorizzazione di transito ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento; con autorizzazione di transito eccezionale in applicazione dell'art. 4.
5. Il Patriziato tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni di transito ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Utenti con autorizzazione di transito ordinaria

1. Il Patriziato rilascia un'autorizzazione ordinaria di transito sulla strada forestale per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - Proprietari, gestori e imprese che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - Gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
2. Il Patriziato rilascia un'autorizzazione ordinaria di transito sulla strada forestale ad altre persone o enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - servizi di Polizia, Pompieri e mezzi di soccorso;
 - esercitazioni militari;
 - realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - Servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - Imprese e altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti nel perimetro allacciato.

Art. 4 Utenti con autorizzazione di transito eccezionale

1. Il Patriziato rilascia un'autorizzazione eccezionale di transito sulla strada forestale alle seguenti categorie di utenti:
 - a) proprietari e usufruttuari di edifici abitati nel perimetro allacciato;
 - b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
 - c) altri utenti in casi particolari e giustificati.
2. L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'uso regolata dall'art. 6 del presente regolamento

Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni di transito

a) Richieste

Tutte le richieste di transito sulla strada forestale vanno formulate per iscritto al Patriziato mediante apposito formulario, ottenibile presso l'amministrazione Patriziale

b) Decisione

Tutte le autorizzazioni di transito sulla strada forestale vengono rilasciate al richiedente per iscritto dal Patriziato

c) Contenuto della decisione

1. Tutte le autorizzazioni di transito:
 - ne fissano le condizioni;
 - devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - conferiscono il diritto di ottenere di una copia del presente regolamento

-
2. L'autorizzazione di transito eccezionale:
 - deve indicare il/i numero/i di targa del/dei veicolo/i ad essa riconducibile/i;
 - autorizza il transito da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare (membri che abitano nella stessa economia domestica);
 - autorizza il transito di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati.

Art. 6 Decadenza, rinnovo delle autorizzazioni di transito

1. Nel caso di autorizzazioni di transito annuali, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti.
2. In tutti gli altri casi, le autorizzazioni di transito decadono al termine della durata indicata

Art. 7 Modifica, revoca delle autorizzazioni di transito

- 1 L'autorizzazione di transito può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Patriziato per motivi di interesse pubblico.
- 2 Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o in veritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione

- 1 Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i seguenti utenti abilitati con autorizzazione di transito eccezionale:
 - a) Proprietari e usufruttuari di immobili;
 - b) Altri utenti autorizzati.
- 2 Il mancato godimento dell'autorizzazione di transito non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa d'uso versata.

Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso gli utenti abilitati con autorizzazione di transito ordinaria.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

1. L'ammontare delle tasse d'uso per gli utenti abilitati con autorizzazione di transito eccezionale viene definita sulla base dei costi di manutenzione e così fissata:
 - a) Proprietari e usufruttuari di immobili da fr. 10.00/anno a fr.200.00 anno
 - b) Proprietari e usufruttuari di immobili e altri utenti autorizzati da fr.10.../giorno a fr...50.00../giorno

(nota: tasse settimanali, mensili o di altra durata sono pure possibili, applicando un'analogia forchetta di importi)

-
2. Le tasse d'uso per le diverse categorie sono stabilite ogni anno dall'Amministrazione Patriziale mediante ordinanza tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
 3. La tassa d'uso per eventuali autorizzazioni di transito annuali supplementari ammonta al 50 % della relativa tassa base.
 4. L'amministrazione Patriziale stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Disposizioni particolari

1. Il Patriziato può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
2. Le limitazioni o la sospensione del godimento della strada, a dipendenza di esigenze di manutenzione o casi di forza maggiore, non danno diritto all'utente di pretendere delle indennità di sorta e il Patriziato non assume responsabilità al riguardo.
3. I veicoli che transitano sulla strada forestale devono essere conformi alle vigenti prescrizioni federali e cantonali ed essere regolarmente ammessi alla circolazione
4. Il tonnellaggio massimo consentito è di ...4.... t.
5. In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Patriziato.
6. Per la strada forestale non è garantito il servizio invernale.

Art. 12 Divieti

Agli utenti della strada forestale è vietato:

- permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
- il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
- l'abbandono di veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il suo tracciato;
- lo spargimento di ghiaia, sale, lo sgombero della neve ed il transito con catene;

Art. 13 Responsabilità

Il Patriziato declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni in seguito a difetti del campo stradale, dei manufatti in genere e in particolare per la caduta sassi, alberi, rami, acqua e incendi.

Art. 14 Vigilanza

1. Il Patriziato vigila sull'osservanza del presente regolamento.
2. La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Patriziato relativo alle autorizzazioni di transito ordinarie ed eccezionali.

Art. 15 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite in base all'art. 118 LOP
2. Le contravvenzioni alla LFo e alla LCFo sono perseguibili dalla competente autorità cantonale con una multa fino a fr. 20'000.- (ventimila).
3. Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 16 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Patriziato (proprietario) è data facoltà di reclamo al Patriziato (proprietario) entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della competente Autorità cantonale.

Adottato dall'Assemblea Patriziale il 4 giugno 2008 e approvato dal Consiglio di Stato il 21.10.2008